



## **Rete Natura 2000**

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

### **IT1110062 Stagno interrato di Settimo Rottaro** **Misure di conservazione sito-specifiche** Versione editoriale

*(Approvate con D.G.R. n. 21-3222 del 2/5/2016)*



**Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio**  
**Settore Biodiversità e Aree Naturali**



## **INDICE**

### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1**

*(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)*

### **TITOLO II**

#### **MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1130062 STAGNO INTERRATO DI SETTIMO ROTTARO**

##### **CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali**

##### **Art. 2**

*(Norme per i Querce-carpineti di alta pianura e degli impluvi collinari (9160))*

##### **Art. 3**

*(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0\*))*

##### **CAPO II - Ambienti delle acque correnti**

##### **Art. 4**

*(Norme per risorgive, fontanili, ruscelli, fossi e canali a lento corso con vegetazione acquatica (3260))*

### **TITOLO III**

#### **MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE**

##### **CAPO I - Specie animali**

##### **ANFIBI**

##### **Art. 5**

*(Presenza di anfibii che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee - Hyla (arborea) intermedia, Rana lessonae, Rana latastei)*

### **ALLEGATI**

#### **Allegato A – Tipologie ambientali e principali specie**



## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

*(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)*

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1110062 Stagno interrato di Settimo Rottaro in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. *"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"*.

2. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *"Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)"* e quanto previsto dalle "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte" (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014, modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con DGR. n. 24-2976 del 29/2/2016 ed eventuali modifiche) trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1110062 Stagno interrato di Settimo Rottaro e nella corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.

3. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche sono costituite dai Titoli I, II, III, IV, V e dai relativi allegati B, C e D, delle succitate "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte", che si intendono qui integralmente richiamati ai fini della loro efficacia ed applicazione, nonché dalle ulteriori disposizioni contenute nel successivo Titolo II "Misure di conservazione relative alle tipologie ambientali e agli habitat presenti all'interno del sito IT1110062 Stagno interrato di Settimo Rottaro e nel seguente Titolo III "Misure specifiche per specie o gruppi di specie", nonché nell'allegato A.

**TITOLO II**  
**MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI**  
**HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1130062 STAGNO INTERRATO DI**  
**SETTIMO ROTTARO**

**CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali**

**Art. 2**

*(Norme per i Querce-carpineti di alta pianura e degli impluvi collinari (9160))*

**1. È vietato:**

- a) effettuare prelievi di singoli alberi al di fuori del periodo di curazione o del turno;
- b) prelevare i portaseme di querce e di specie sporadiche di cui all'allegato C DELLE *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte* in popolamenti con meno di 10 soggetti portaseme di querce e 10 soggetti portaseme di specie sporadiche ad ettaro;
- c) il governo a ceduo.

**2. È obbligatorio:**

- a) la conversione dei cedui in governo misto o in fustaia disetanea;
- b) la conversione del governo misto in fustaia disetanea nei popolamenti in cui l'età del ceduo è maggiore di 30 anni;
- c) nel governo misto la superficie massima d'intervento accorpata è pari a 2 ettari; la copertura deve essere mantenuta ad un minimo del 50 per cento della componente a fustaia, articolata su almeno 3 classi cronologiche o corrispondenti classi diametriche;
- d) nel governo a fustaia il trattamento mediante tagli a scelta colturali per piede d'albero o per piccoli gruppi, fino a 1000 metri quadri ;
- e) che il periodo di curazione e il turno della componente a ceduo del governo misto non siano inferiori a 10 anni, fermo restando il turno minimo per querceti e carpineti, pari a 20 anni; sono sempre possibili interventi mirati alla messa in luce del novellame di specie caratteristiche dell'habitat;
- f) in presenza di esemplari di faggio, rovere, sorbi, melo e pero, di altre specie ecotonali o localmente rare, caratterizzanti o d'avvenire questi vanno favoriti nella selezione anche a scapito delle specie costruttrici del querce-carpineto;
- g) in caso di moria o schianto del querceto nel procedere all'eventuale sgombero è necessario il rilascio di una quota della necromassa e degli alberi gravemente danneggiati pari ad almeno il 20 per cento. In carenza di rinnovazione naturale, dopo lo sgombero è obbligatorio il rinfoltimento impiegando specie caratteristiche dell'habitat idonee alle condizioni e dinamiche stagionali.

**3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:**

- a) contenimento attivo delle specie esotiche invasive di cui all'Allegato B, anche non contemporaneo ad altri interventi selvicolturali;
- b) eliminazione dei pioppi clonali e di altre specie legnose estranee alla flora dell'habitat inseriti in bosco, facendoli morire in piedi ove l'abbattimento e l'esbosco possano danneggiare gli alberi di specie autoctone d'avvenire;
- c) assistenza alla rinnovazione naturale delle querce e, in assenza di disseminazione o attecchimento, rinfoltimento artificiale a piccoli gruppi densi curando il novellame per

almeno 5 anni fermo restando quanto previsto dagli articoli relativi alla provenienza del materiale vivaistico;

- d) rilascio all'evoluzione naturale di aree coltivate limitrofe al bosco o creazione di fasce tampone tra bosco e coltivi per favorire la rinnovazione spontanea delle querce con adeguate condizioni di illuminazione.

### Art. 3

(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0\*))

#### 1. È vietato:

- a) creare nuova viabilità o vie di esbosco che richiedano movimenti di terra;
- b) effettuare operazioni di concentramento e esbosco in condizioni di suolo saturo o non portante;
- c) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti impaludati o su suoli torbosi con significativa presenza nello strato erbaceo di carici, è vietato qualsiasi intervento, ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente;
- d) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti diversi da quelli di cui alla precedente lettera c), sono vietati interventi non conformi a quelli di cui al successivo comma 2;
- e) nel saliceto di salice bianco e nei pioppeti di pioppo bianco e/o nero è vietato qualsiasi intervento ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*;
- f) negli alneti di ontano bianco, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, in caso di senescenza generalizzata è ammessa la ceduzione, su superfici fino a 5.000 metri quadrati, non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato dall'intervento; si mantengono i portaseme, anche di altre latifoglie caratteristiche delle stazioni;
- g) negli alneti misti di ontano bianco e ontano nero sono ammessi solo gli interventi di conservazione attiva della specie minoritaria ospitata.
- h) nel saliceto paludoso di salice cinereo sono ammessi rinfoltimenti con talee e, qualora soggetto a dinamiche sfavorevoli su oltre il 50 per cento della superficie, è possibile la ceduzione dei soggetti senescenti.

#### 2. È obbligatorio:

- a) in caso di moria del popolamento, è obbligatorio il rilascio di almeno il 50 per cento della necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni ove non pericolosi ed è obbligatoria la rinnovazione artificiale qualora assente quella naturale;
- b) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti diversi da quelli di cui al comma 1, lettera c, gli interventi devono eseguirsi in base alle seguenti specifiche:
  - 1. per i cedui, è obbligatoria la conversione a fustaia o il governo misto;
  - 2. per il governo misto, la superficie massima ammissibile delle tagliate è pari a 0,5 ha, e comunque non superiore al 30 per cento della superficie del popolamento oggetto di intervento, con rilascio di almeno il 50 per cento di copertura e, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di

tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri. Il periodo di curazione minimo è di 20 anni;

3. Le fustaie sono gestite con tagli a scelta colturale con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione; se per gruppi, questi devono essere inferiori ai 1000 metri quadri con rilascio di provvigione residua comunque superiore a 100 metri cubi e, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri. Il periodo di curazione minimo è di 20 anni.
4. E' obbligatorio il rilascio di grossi esemplari di ontani neri (di diametro superiore ai 40 cm).

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) riconvertire i pioppeti clonali in pioppeti di pioppo bianco, pioppo nero o, in stazioni idonee, in alneti;
- b) creare fasce tampone interposte tra coltivi e formazioni legnose riparie con riconversione di seminativi a bosco, arboricoltura da legno, prati stabili o creazione di siepi perimetrali con specie caratteristiche dell'habitat a margine delle aree umide o dei corsi e specchi d'acqua;
- c) non impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi e specchi d'acqua;
- d) conservare attivamente habitat d'interesse associati (pratelli xerici, megaforbie autoctone riparie, ecc.) mantenendo zone a densità variabile, radure erbacee, banchi di sabbia o ciottoli con rada vegetazione di greto;
- e) mantenere lungo i corsi d'acqua minori, anche artificiali, polloni a bordo acqua e ceppaie sottoescavate in numero sufficiente per permettere l'ombreggiamento e il rifugio di specie d'interesse conservazionistico e in generale della fauna ittica.

## **CAPO II - Ambienti delle acque correnti**

### **Art. 4**

*(Norme per risorgive, fontanili, ruscelli, fossi e canali a lento corso con vegetazione acquatica (3260))*

1. È vietato:

- a) eliminazione dei filari e della vegetazione forestale prossimi o limitrofi ai corpi idrici;
- b) alterazione del regime idrico naturale causando periodi di prosciugamento;
- c) dragaggi ed eliminazione della cenosi acquatica per tratti consecutivi superiori ai 20 metri;
- d) movimentazione di terra o interventi che possano comportare aumento della torbidità e della sedimentazione sul fondale.

2. È obbligatorio:

- a) mantenimento attraverso periodiche azioni di sfalcio della vegetazione ripariale e acquatica da effettuarsi con opportune tecniche previste dal piano di gestione o con progetti approvati dal soggetto gestore;
- b) taglio periodico della vegetazione spondale di sviluppo lineare superiore a 100 metri alternata sulle due sponde riservando almeno un quarto della copertura ombreggiante;



- c) mantenimento di flusso idrico permanente;
  - d) mantenimento di fasce tampone vegetate tra ambienti agricoli e corsi d'acqua occupati dall'habitat.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) creazione di fasce tampone vegetate (almeno 5 metri misurati al colletto) tra ambienti agricoli e corsi d'acqua occupati dall'habitat;
  - b) ricostituzione di siepi e filari di alberi e di coperture arboree in grado di creare ombreggiamento previa valutazione del soggetto gestore;
  - c) dragaggio del lume centrale dei corsi d'acqua sprovvisti o impoveriti di vegetazione acquatica caratteristica, evitando il contemporaneo intervento sulle sponde per favorire una rinaturalizzazione della vegetazione, da mantenere con sfalci;
  - d) in caso di eutrofizzazione e conseguente aumento della biomassa riparia e acquatica sono da incentivare periodici sfalci della vegetazione ripariale e acquatica sulla base del piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore.

**TITOLO III**  
**MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE**

**CAPO I - Specie animali**

**ANFIBI**

**Art. 5**

*(Presenza di anfibii che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee - Hyla (arborea) intermedia, Rana lessonae, Rana latastei)*

1. È vietato:

- a) distruzione o alterazione dei siti riproduttivi e degli habitat terrestri in un intorno di 500 metri dagli stagni;
- b) introduzione di ittiofauna e idrofauna di qualsiasi specie nei siti riproduttivi, in fossi e canali ad essi collegati o in stagni adiacenti;
- c) utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica.

2. È obbligatorio:

- a) cartografia dettagliata dei siti riproduttivi;
- b) monitoraggio annuale dei siti per verificarne lo stato di conservazione;
- c) bonifica dei siti riproduttivi in caso di presenza di ittiofauna o gamberi alloctoni, previo prosciugamento temporaneo (eventualmente anche saltando una stagione riproduttiva) o l'utilizzo di sostanze idonee all'eliminazione dell'ittiofauna; tali interventi di bonifica saranno effettuati nel periodo in cui gli anfibii sono assenti dallo stagno (settembre-dicembre);
- d) in caso risulti impossibile eliminare i predatori, creazione di siti riproduttivi alternativi nelle vicinanze (< 500 metri).

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) creazione nuovi siti riproduttivi, anche a rotazione, ogni 3-4 anni o più;
- b) ricostituzione o creazione di habitat terrestri idonei alla fase terrestre della specie e fasce tampone per 500 metri intorno ai siti riproduttivi (prati stabili, siepi, boschetti);
- c) creazione di strutture atte a prevenire l'investimento degli animali da parte del traffico veicolare;
- d) promozione di pratiche agricole estensive e meno impattanti su tutto il territorio del Sito, soprattutto in corrispondenza di aree potenzialmente idonee alla riproduzione degli anfibii.

## ALLEGATI

### Allegato A – Tipologie ambientali e principali specie

Sono di seguito individuate le macro-tipologie ambientali che caratterizzano il Sito della Rete Natura 2000 IT1110062 Stagno interrato di Settimo Rottaro con riferimento alle tipologie di riferimento elencate nel “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” del Ministero dell’Ambiente e le principali specie di interesse conservazionistico presenti nel sito .

**Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali del Sito della Rete Natura 2000 IT1110062 Stagno interrato di Settimo Rottaro**

Macro-tipologie regionali	Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007)	Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000)	Codici All. I Direttiva Habitat
Ambienti forestali	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ambienti forestali alpini</li> <li>– Ambienti forestali delle montagne mediterranee</li> <li>– Ambienti misti mediterranei</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vegetazione forestale alpina ad aghifoglie</li> <li>– Foreste con faggio, abete, tasso, agrifoglio</li> <li>– Faggete e boschi misti mesofili</li> <li>– Castagneti</li> <li>– Querceti mesofili</li> <li>– Pinete medit. di pini neri endemici emesogeni</li> <li>– Vegetazione ripariale arborea</li> <li>– Cespuglieti temperati</li> </ul>	9160, 91E0*
Acque correnti	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ambienti fluviali</li> <li>– Corridoi di migrazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vegetazione ripariale arborea</li> <li>– Acque correnti</li> <li>– Acque correnti alpine</li> </ul>	3260

\* Habitat prioritario

**Tab. 2 – Elenco delle specie, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive**

Gruppo	Cod.	Nome scientifico	Motivo tutela
Anfibi			
	1215	<i>Rana latastei</i>	Specie elencata nell'Allegato II e IV della Direttiva 92/43/CEE
	1207	<i>Rana lessonae</i>	Specie elencata nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE
		<i>Hyla intermedia</i>	Specie tutelata da convenzioni internazionali
		<i>Triturus vulgaris</i>	